

TRIBUNALE CIVILE DI ASTI

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 e ss. d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i. - ristrutturazione dei debiti del consumatore per i sigg.ri Cristian SUSTAC (c.f. SSTCST70M17Z129W), nato a Bacau (Romania) il 17/08/1970 e Gabriela POPA (C.F. PPOGRL65C50Z129D), nata a Iasi (Romania) il 10/03/1965, entrambi [REDACTED] elettivamente domiciliati in Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro De Filippo (C.F. DFLPTR77M17L219E) del Foro di Torino, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al presente atto il quale, per le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, indica il proprio indirizzo PEC pietrodefilippo@pec.ordineavvocatitorino.it ed numero di fax 011/0432731.

- ricorrenti -

Sommario

Premesse.....	1
1. Cause della crisi da sovraindebitamento	2
2. La proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore	4
a. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute	4
b. Elenco di tutti i beni dei debitori	4
3. Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni.....	5
4. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni.....	5
5. Indicazione della composizione del nucleo familiare dei debitori.....	5
6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia	6
7. Dichiarazione di eventuali redditi percepiti.....	6
8. Ricostruzione della posizione fiscale dei debitori e indicazione di eventuali contenziosi pendenti .	6
9. Proposta di accordo di composizione della crisi	7
10. Confronto con l'alternativa liquidatoria.....	7
11. Quantificazione dell'attivo realizzabile nell'ipotesi della liquidazione controllata.....	8
12. La richiesta di misure protettive ai sensi dell'art. 70, c. 4, CCII	11
Conclusioni.....	11

Premesso che

- Gli istanti risultano essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;



- Non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- Sono consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- Non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- Hanno fornito tutta la documentazione idonea a ricostruire la loro situazione economica e patrimoniale.

Tutto ciò premesso, i sigg.ri Sustac e Popa

chiedono

di essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 67 e ss. d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14.

L'art. 66 del CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Il comma 2 della norma richiamata considera "membri della stessa famiglia" oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile ed i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 ed all'uopo

espongono quanto segue

1. Cause della crisi da sovraindebitamento

La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti trova origine esclusiva nella fideiussione prestata in favore della signora Sustac Gabriela, sorella del sig. Cristian Sustac, a garanzia del mutuo fondiario concesso nell'ottobre 2005 da BNL S.p.a. (ora Credit Factor S.p.A.) per l'importo di € 105.000,00 ([doc. 21](#)).

Come emerge dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi avv. Luca Ostengo, i ricorrenti si sono trovati coinvolti in una situazione di sovraindebitamento non per propria condotta imprudente o negligente, ma esclusivamente per aver prestato garanzia fideiussoria in favore di un familiare.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella valutazione della colpa grave ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come stabilito dalla



sentenza del Tribunale di Torino n. 358/2025, *“il concetto di colpa grave nell’indebitamento, ostativo all’accesso alla procedura ex art. 69 CCII, deve essere valutato sul piano oggettivo utilizzando come parametro di riferimento non l’uomo avveduto e coscienzioso, bensì il soggetto di minima diligenza”*.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato la massima diligenza nell’adempimento delle proprie obbligazioni personali, avendo regolarmente estinto il mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della propria abitazione principale ([doc. 13](#)), come attestato dalla quietanza allegata alla relazione dell’OCC ([doc. 15](#)).

Pertanto, nel caso di specie la situazione debitoria attuale deriva esclusivamente dall’escussione della fideiussione prestata, circostanza che configura quella che la giurisprudenza definisce *“sovraindebitamento indotto o necessitato”*, precisando che *“la colpa non grave, che non preclude l’accesso alla procedura, è anche quella di chi, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, sia stato spinto da condizionamenti estrinseci assumendo comportamenti non del tutto privi di giustificazione razionale”*.

Nel presente caso, la prestazione della fideiussione era motivata da ragioni familiari e di solidarietà verso la sorella del sig. Sustac, senza alcuna finalità speculativa o di arricchimento personale.

È significativo rilevare che i ricorrenti hanno dimostrato la massima diligenza nell’adempimento delle proprie obbligazioni personali. Come emerge dalla relazione dell’OCC, gli stessi regolarmente adempivano alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario ventennale, contratto nell’ottobre 2004 con Unicredit S.p.A. per l’importo di € 78.700,00 ed estinto nell’ottobre 2024 (*ibidem*).

Tale circostanza dimostra inequivocabilmente la buona fede dei ricorrenti e la loro capacità di onorare regolarmente gli impegni assunti quando le condizioni economiche lo consentono.

La situazione di difficoltà attuale deriva esclusivamente dall’escussione della fideiussione prestata a garanzia del mutuo contratto dalla signora [REDACTED], circostanza del tutto estranea alla loro volontà e controllo.

La situazione di crisi si è aggravata con l’avvio dell’esecuzione presso terzi da parte di Credit Factor S.p.A. in odio al ricorrente, (R.G.E. n. 1557/2023 Tribunale di Asti), all’esito del quale è stato pignorato il quinto dello stipendio del sig. Sustac, riducendo ulteriormente le già modeste entrate familiari ([doc. 26](#)).



Come evidenziato nella relazione dell'OCC, il reddito mensile del nucleo familiare ammonta a circa € 1.400,00 deriva esclusivamente dal rapporto di lavoro dipendente del sig. Sustac presso [REDACTED]; la sig.ra Popa risulta infatti disoccupata ed ha presentato dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'Impiego di Carmagnola ([doc. 27](#)).

La situazione economica dei ricorrenti è ulteriormente aggravata dalle condizioni di salute della sig.ra Popa, [REDACTED] circostanza che ha comportato ulteriori spese mediche e ha limitato le sue possibilità lavorative.

Le spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dettagliatamente quantificate nella relazione dell'OCC, ammontano a € 1.139,00 ([doc. 31](#)), lasciando un'eccedenza di appena € 260,00 mensili, che risulterebbe completamente assorbita dal canone di locazione nell'ipotesi di liquidazione controllata con vendita dell'immobile di proprietà.

2. La proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

a. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute

L'esposizione debitoria dei ricorrenti è costituita principalmente dal debito verso Credit Factor S.p.a., quale cessionaria del credito originariamente vantato da BNL S.p.a., derivante dalla fideiussione prestata a garanzia del mutuo concesso alla signora Sustac Gabriela.

Creditore	Importo dovuto	Natura del credito
Organismo di Composizione della Crisi (doc. 24)	€ 122,00	Prededucibile
Fondo spese prededucibili	€ 500,00	Prededucibile
Compensi legali (doc. 22)	€ 3.257,31	Privilegiato
Credit factor S.p.A. (cessionaria BNL S.p.A.)	€ 103.394,09	Chirografario
TOTALE	€ 107.228,40	

b. Elenco di tutti i beni dei debitori

Beni Immobili ([doc. 11](#), Sustac e [doc 23](#), Popa)

I ricorrenti sono comproprietari, per la quota di 1/2 cadauno, dell'immobile sito in Carmagnola (TO), Via Ivrea n. 8, ove attualmente risiedono, così censito:

catasto fabbricati:

- Foglio 21 Particella 131 Natura A/4 Classe 1 Consistenza 5,5 vani, Rendita catastale € 190,31 L'immobile è stato acquistato dai ricorrenti con atto del 06/10/2004 al prezzo di € 61.000,00 ([doc. 12](#)). Si ribadisce che mutuo ipotecario, originariamente concesso da Unicredit S.p.A. per € 78.700,00, è stato regolarmente estinto nell'ottobre 2024.

La perizia di valutazione redatta dal Geom. Massimo Mortara ([doc. 16](#)) stima il valore attuale



dell'immobile in € 46.000,00, con un valore di pronto realizzo di € 29.325,00.

Beni mobili ([doc. 10](#))

Il sig. Sustac è proprietario di:

- Autoveicolo Fiat Panda, targato ED434ZB, immatricolato il 30.09.2010, acquistato nel settembre 2022 al prezzo di € 100,00, con chilometraggio di 174.398 km ([doc. 17](#) e [doc. 18](#)). Sulla base dei prezzi medi ricavati da siti specializzati, il valore di liquidazione è stato prudenzialmente indicato in di € 2.500,00.

Disponibilità liquide

- Conto corrente Unicredit intestato al sig. Sustac con saldo di € 294,62 ([doc. 8.1](#));
- Conto corrente Banca Sella intestato alla sig.ra Popa con saldo di € 29,56 ([doc. 8.2](#));
- Carta Postepay intestata alla sig.ra Popa con saldo di € 10,39 ([doc. 8.2](#)).

3. Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni

Gli istanti non hanno compiuto atti di disposizione eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni, come risulta dalla documentazione prodotta e dalle verifiche effettuate dall'OCC.

4. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni

Sustac Cristian ([doc. 6](#))

Anno	Ente di Impiego	Reddito Imponibile Annuo	Imposta Netta	Contributi	Reddito Netto
2022	Camia Giovanni Master Impianti	€ 23.037,00	€ 5.306,00	€ 2.364,00	€ 15.538,00
2023	Camia Giovanni Master Impianti	€ 21.895,00	€ 3.762,00	€ 2.540,00	€ 15.764,00
2024	Camia Giovanni Master Impianti	€ 22.066,00	€ 2.845,00	€ 2.540,00	€ 16.681,0

Popa Gabriela ([doc. 7](#))

La sig.ra Popa non ha svolto attività lavorativa dal maggio 2013, presentando dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'Impiego di Carmagnola. Dal giugno 2002 all'aprile 2013 ha svolto attività di collaboratrice.

I ricorrenti hanno richiesto l'attestazione ISEE per l'anno 2024, che riporta un valore di € 13.747,13 ([doc. 29](#)).

5. Indicazione della composizione del nucleo familiare dei debitori

Come risulta dal certificato dello stato di famiglia ([doc. 3](#)), il nucleo familiare è composto unicamente dai ricorrenti:

- Cristian SUSTAC, nato a Bacau (Romania) il 17/08/1970, marito;



- Gabriela POPA, nata a Iasi (Romania) il 10/03/1965, moglie.

I ricorrenti sono coniugati in regime di comunione legale dei beni e risiedono in Carmagnola (TO), Via Ivrea n. 8.

6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia

Come dettagliatamente quantificato nella relazione dell'OCC e dichiarato dai ricorrenti in sede di incontro con il gestore della crisi ([doc. 31](#)), le spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo familiare sono le seguenti:

SPESE DI SOSTENTAMENTO	IMPORTO IN €
Spese condominiali e riscaldamento	275,00
Utenze (gas, luce, telefono)	100,00
Spese alimentari e varie per la casa	400,00
Vestituario	25,00
Spese per auto (bollo, revisione, riparazioni)	90,00
Spese per trasporti	150,00
Spese sanitarie	30,00
Tassa rifiuti/IMU	14,00
Assicurazione	35,00
Spese straordinarie	20,00
TOTALE SPESE MANTENIMENTO	1.139,00

Tale importo risulta congruo e si colloca in misura ragionevolmente superiore al parametro dell'assegno sociale (€ 538,00) moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare (1,57), che determina un importo di € 844,66 destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita.

Considerato che l'entrata mensile del nucleo familiare ammonta a circa € 1.400,00, a fronte di un fabbisogno di € 1.139,00, l'eccedenza di € 260,00 andrebbe a coprire solo in parte il canone di locazione, stimabile in circa € 400,00/500,00 mensili, che i ricorrenti si troverebbero a dover sostenere nell'ipotesi di liquidazione controllata con vendita dell'immobile di proprietà.

7. Dichiarazione di eventuali redditi percepiti

I ricorrenti non percepiscono altri redditi oltre a quello da lavoro dipendente del sig. Sustac, attualmente soggetto a pignoramento del quinto dello stipendio.

8. Ricostruzione della posizione fiscale dei debitori e indicazione di eventuali contenziosi pendenti

I ricorrenti non presentano posizioni debitorie nei confronti dell'amministrazione finanziaria e



contributiva ([doc. 20](#)). È pendente la procedura esecutiva R.G.E. n. 1557/2023 presso il Tribunale di Asti promossa da Credit Factor S.p.A. ([doc. 26](#)).

9. Proposta di accordo di composizione della crisi

I sigg.ri Sustac e Popa propongono una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore fondata esclusivamente sull'apporto di finanza esterna per l'importo di € **28.000,00**, messa a disposizione dalla **Fondazione La Scialuppa CRT Onlus** quale gestore del fondo antiusura, come da lettera di intenti allegata sub. 25 alla relazione dell'OCC ([doc. 25](#)).

Il finanziamento è condizionato all'omologa della proposta di ristrutturazione e sarà erogato sul conto corrente della procedura alla definitività dell'omologa.

La proposta prevede il seguente piano di soddisfacimento:

Creditore	Credito (€)	Prelazione	Pagamento (€)	Percentuale
Organismo di Composizione della Crisi	122,00	Predeuzione ex art. 6 CCII	122,00	100%
Fondo spese prededucibili	500,00	Predeuzione	500,00	100%
Compensi legali	3.257,31	Privilegio ex art. 2751 bis c.c.	3.257,31	100%
Credit Factor S.p.A.	103.394,09	Chirografo	24.120,69	23,33%
TOTALE DEBITI	107.273,40	TOTALE PAGAMENTI	28.000,00	

Il pagamento delle somme proposte avverrà in un'unica soluzione una volta che la Fondazione La Scialuppa CRT Onlus metterà a disposizione della procedura l'importo di € 28.000,00.

10. Confronto con l'alternativa liquidatoria

Com'è noto, in relazione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, vengono in rilievo le seguenti norme previste dall'art. 67, co. 3 e co. 4 CCII:

- la proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4;
- è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Con riferimento al primo profilo, nel caso di specie, la trattenuta del quinto dello stipendio avviene in forza di pignoramento avviato da Credit Factor s.p.a. nei confronti del sig. Sustac Cristian, in qualità di garante del debito contratto da Sustac Gabriela (soggetto estraneo alla



presente procedura). Non trova dunque applicazione la previsione di cui all'art. 67, co. 4, CCII, che, invece, opera per i finanziamenti con cessione del quinto.

In ogni caso, e con particolare riferimento al secondo profilo di cui sopra (*“pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione”*), oggetto di attestazione da parte dell'OCC in ipotesi di falcidia di crediti privilegiati, si osserva che il creditore privilegiato (advisor legale) sarà integralmente soddisfatto e non si pongono, pertanto, profili di falcidia di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari.

Tanto esposto, com'è noto, il CCII non prevede più che la relazione dell'O.C.C. debba raffrontare le condizioni di soddisfacimento dei creditori proposte nel piano di ristrutturazione, con l'alternativa liquidatoria. Tale aspetto viene in rilievo ai soli fini di quanto previsto dall'art. 70, co. 7, CCII, ai sensi del quale *“quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*.

Ciò nonostante, si rende opportuno esporre quanto segue per offrire gli elementi necessari a valutare la convenienza della proposta formulata dai ricorrenti.

11. Quantificazione dell'attivo realizzabile nell'ipotesi della liquidazione controllata

Nell'ipotesi alternativa alla presente proposta, il patrimonio liquidabile in favore dei creditori può essere ragionevolmente quantificato come segue:

Immobile di proprietà	€ 29.325,00	Valore di pronto realizzo (come da perizia allegata)
Autoveicolo Fiat Panda	€ 2.500,00	Valore di liquidazione forzata
Totale attivo lordo	€ 31.825,00	

Quantificazione dei costi della liquidazione controllata

A fronte di quanto precede, i costi che graverebbero sulla procedura di liquidazione controllata possono essere analiticamente quantificati come segue:

Compenso liquidatore	€ 1.928,35	D.M. 202/2014 (riduzione 40% per proc. di sovraindebitamento)
CTU immobiliare	€ 1.200,00	D.M. 202/2014
Spese condominiali	€ 2.535,00	Stima biennale
Subtotale costi	€ 5.663,35	

Considerando un periodo di liquidazione di circa 2 anni, le spese condominiali maturande durante



la procedura costituiscono passività prededucibili ai sensi dell'art. 142 CCII. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22105 del 31 luglio 2025), *“nelle procedure concorsuali le spese condominiali maturate durante la procedura hanno natura prededucibile in quanto rientrano tra i crediti contratti per l'amministrazione della procedura concorsuale”*. A tali importi dovranno aggiungersi quelli dell'esecuzione:

Trascrizione e cancellazioni:

Trascrizione sentenza di liquidazione	€ 350,00
Cancellazione trascrizione a fine procedura	€ 300,00
Subtotale	€ 650,00

Pubblicità per esperimenti di vendita

Ipotizzando 4 esperimenti di vendita	€ 400,00
--------------------------------------	----------

Costi complessivi liquidazione controllata	€ 6.713,35
--	------------

Attivo netto realizzabile

Immobile (€ 29.325,00 - € 6.713,35)	€ 22.611,65
Autoveicolo	€ 2.500,00

Attivo netto totale disponibile per i creditori	€ 25.111,65
---	-------------

Soddisfacimento dei crediti privilegiati

Dal ricavato della vendita dell'autoveicolo (€ 2.500,00) devono essere prioritariamente soddisfatti i seguenti crediti privilegiati:

Compenso legale (privilegiato)	€ 3.257,31
Saldo OCC	€ 122,00

Totale crediti privilegiati	€ 3.379,31
-----------------------------	------------

Poiché il valore di stima ricavabile dall'autoveicolo, pari ad € 2.500,00, è insufficiente per soddisfare i creditori privilegiati, la differenza di € 879,31 graverebbe sul ricavato dell'immobile.

Soddisfacimento dei creditori chirografari

Totale crediti chirografari (Credit Factor S.p.a.)	€ 103.394,09
Attivo netto disponibile (€ 22.611,65 - € 879,31)	€ 21.732,34

Percentuale soddisfacimento (21.732,34 / 103.394,09)	21,02%
--	--------

Confronto tra l'ipotesi liquidatoria ed il piano di ristrutturazione



	Liquidazione controllata	Piano di ristrutturazione
Somma realizzabile/offerta per il creditore chirografario Credit Factor S.p.A.	€ 21.732,34	€ 24.120,69
% soddisfacimento	21,02%	23,33%

Impossibilità di contribuzione futura

L'ipotesi sopra rappresentata non tiene peraltro conto dell'eccedenza mensile rispetto alle spese di sostentamento, posto che, in ipotesi di liquidazione dell'immobile di proprietà (ove i ricorrenti tutt'ora risiedono), non si potrebbe profilare alcuna eccedenza mensile da destinare ai creditori.

Infatti, in ipotesi di liquidazione controllata (con conseguente vendita dell'immobile di proprietà), i ricorrenti si troverebbero nella necessità di sostenere un canone di locazione stimabile in circa € 400,00/500,00 mensili per l'abitazione.

Tale spesa, sommata alle altre spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare (€ 1.100,00 mensili), assorbirebbe completamente il reddito mensile familiare (€ 1.400,00), rendendo impossibile qualsiasi contributo alla procedura liquidatoria da parte dei redditi futuri.

Motivazione dell'inclusione delle spese condominiali:

Le spese condominiali sono a carico della procedura di liquidazione controllata in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione civile (Sez. III, sentenza n. 22105/2025), *“nelle procedure concorsuali le spese condominiali maturate durante la procedura hanno natura prededucibile poiché rientrano tra i crediti contratti per l'amministrazione della procedura concorsuale”*.

Il liquidatore, assumendo l'amministrazione del patrimonio ex art. 128 CCII, diventa responsabile per tutte le spese necessarie alla conservazione e gestione dei beni immobili fino alla loro vendita, con conseguente prededucibilità specifica di tali oneri sul ricavato dello specifico immobile cui si riferiscono.

La maggiore convenienza deriva dalla certezza e tempestività del pagamento, dall'eliminazione dell'alea temporale e dei rischi connessi alla vendita competitiva, nonché dalla conservazione dell'abitazione familiare.

Come chiarito dalla giurisprudenza di merito *“il piano deve essere omologato se il creditore contestante possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*, considerando *“tutti gli elementi economici rilevanti, ivi compresi gli apporti condizionati all'omologa che verrebbero meno in caso di*



liquidazione controllata” (in tal senso: Tribunale di Torino, sent. n. 244/2025).

Considerazioni conclusive sul confronto

La proposta di ristrutturazione risulta significativamente più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, assicurando:

- Maggiore soddisfacimento del creditore: 23,33% contro 21,02% della liquidazione controllata;
- Certezza e tempestività del pagamento: eliminazione dell’alea temporale e dei rischi connessi alla vendita competitiva;
- Conservazione dell’abitazione familiare: evitando l’aggravio delle spese di locazione che comprometterebbe definitivamente la capacità contributiva dei ricorrenti.

La proposta si configura pertanto come una soluzione equilibrata che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 67 CCII, assicura una soddisfazione del ceto creditorio in misura superiore rispetto all’alternativa liquidatoria, consentendo contemporaneamente ai ricorrenti di superare la situazione di sovraindebitamento attraverso un piano sostenibile e realistico.

12. La richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 70, c. 4, CCII

Considerato che l’attivo messo a disposizione risulta compromesso dalla prosecuzione del procedimento di esecuzione presso terzi, i ricorrenti richiedono all’Ill.mo. Giudice di disporre, ai sensi dell’art. 70 c. 4 CCII, la sospensione ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

In particolare, è necessaria la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n. 1557/2023 promossa da Credit Factor S.p.a. presso il Tribunale di Asti, che pregiudica la fattibilità del piano attraverso il pignoramento del quinto dello stipendio del sig. Sustac.

*

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, *ut supra*, rispettosamente chiedono che l’Ill.mo Tribunale di Asti, previo ogni più opportuno incombente, ai sensi dell’art. 70 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

1) In via preliminare, disporre le misure protettive richieste e in particolare:

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, con particolare riferimento alla procedura esecutiva RGE n. 1557/2023;
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori;



- il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati,

2) **Nel merito**, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come proposto, disponendone la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia ed ogni altro incombente e declaratoria del caso;

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare nei termini di legge.

Si allegano i seguenti documenti, mantenendo la numerazione indicata dal Gestore:

A. Relazione particolareggiata del gestore della crisi;

1. Nomina Gestore della Crisi da sovraindebitamento;

2. Verbale audizione debitrice;

3. Certificato residenza e stato di famiglia;

4. Visura catastale;

5. Banche dati;

6. Documentazione posizione reddituale Sustac;

7. Documentazione posizione reddituale Popa;

8. Estratti conti correnti;

9. Buste paga Sustac;

10. Visura P.R.A. storica;

11. Visura catastale Sustac;

12. Atto acquisto immobile;

13. Atto di mutuo;

14. Nota iscrizione ipotecaria;

15. Quietanza estinzione mutuo;

16. Perizia immobile;

17. Libretto autoveicolo Sustac;

18. Visura autoveicolo Sustac;

19. Comunicazione Unicredit s.p.a.;

20. Precisazioni del credito;

21. Mutuo Sustac Gabriela;

22. Finanziamento personale Unicredit s.p.a.;



